Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1496.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N 1496. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in Napoli, alla via S. Giacomo dei Capri n. 125, lo scantinato di proprietà dell'impresa ingegnere Rallo, Anselmi & C. - S.p.A., per il prezzo di L. 10.000.000, nonchè il soprastante immobile costituito da otto piani e da circostante striscia di terreno, di proprietà della predetta impresa ing. Rallo, Anselmi & C. - S.p.A., e dei signori Clemenzo ed Esposito Scarpa, per il prezzo di L. 198.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **47.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, ad acquistare un immobile.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo viene autorizzata ad acquistare, dal geometra Ettore Fantino di Cuneo, i locali siti nell'immobile in costruzione di via Bruni angolo via Vittorio Amedeo, della superficie netta complessiva di mq. 152, al prezzo di L. 16.000.000 da destinare a sede degli uffici del consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **48.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Geminiano, nel comune di Riolunato, e di S. Giorgio, nel comune di Lama Mocogno.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Geminiano, in frazione Castellino di Brocco del comune di Riolunato (Modena), e di S. Giorgio, in frazione Barigazzo del comune di Lama Mocogno (Modena).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 49.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Apollinare dalla prepositura del capitolo cattedrale di Trento.

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 7 marzo 1967, integrato con dichiarazione del 24 giugno 1968, col quale la parrocchia di S. Apollinare viene separata dal canonicato prepositurale del capitolo cattedrale di Trento, con attribuzione alla chiesa parrocchiale omonima di un complesso immobiliare, stralciato dal patrimonio dell'anzidetto canonicato, consistente nell'edificio sacro, nei piazzali annessi, nel cimitero parrocchiale e nella casa canonica con orto attiguo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 50.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Pietro dal canonicato arcipretale del capitolo cattedrale di Cerignola.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola in data 29 giugno 1968, col quale la parrocchia di S. Pietro, con sede nella cattedrale di Cerignola (Foggia), viene separata dal canonicato arcipretale, seconda dignità, del capitolo della cattedrale stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 10 marzo 1907, n. 128, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Piacenza, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 2 novembre 1964, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata per un quadriennio, fino al 30 giugno 1966, con il contributo statale annuo di L. 1.000.000;

Vista la deliberazione n. 79/41, in data 21 febbraio 1968, con la quale il consiglio provinciale di Piacenza ha determinato di rinnovare l'adesione al consorzio stesso per un quinquennio, a decorrere dall'anno 1967, fissando nel contempo il contributo della provincia in L. 1.000.000 annuo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Piacenza con regio decreto 10 marzo 1907, n. 128 — è prorogata per cinque anni, a decorrere dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 1971 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 1.000.000 (unmilione).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Piacenza.

Il contributo statale relativo agli anni 1967 e 1968 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1968

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1969
Registro n. 3 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 294

(2456)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1968.

Sostituzione di due componenti del comitato interministeriale di cui all'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1963, concernente la costituzione del comitato predetto, nonchè i successivi decreti in data 27 febbraio 1965, 12 agosto 1965, 23 dicembre 1965 e 10 gennaio 1967, relativi alla sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione dei Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile,

occorre sostituire il direttore centrale ing. Giorgio Cristina con il generale di brigata aerea Gustavo Garretto ed il maggiore generale G.A.r.i. Gilberto Castellucci con il tenente generale G.A.r.i. Nerio Memma;

Decreta:

Il generale di brigata aerea Gustavo Garretto ed il tenente generale G.A.r.i. Nerio Memma, a decorrere dal 21 ottobre 1968, sono chiamati a far parte del comitato di cui alle premesse, su designazione dei Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile, in sostituzione rispettivamente del direttore centrale ing. Giorgio Cristina e del maggiore generale G.A.r.i. Gilberto Castellucci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 1

(2422)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Cava dei Tirreni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 24 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1964, con il quale è stato concesso al comune di Cava dei Tirreni, per la durata di anni 15 un contributo annuo di L. 3.641.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 24 luglio 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 24 luglio 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Cava dei Tirreni il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 164

(2420)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Determinazione delle caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del cinquantenario dell'istituzione dei conti correnti postali in Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi del cinquantenario dell'istituzione del servizio dei conti correnti postali in Italia;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 25,5 × 30; formato stampa: mm. 21,5 × 26; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; quartino: 100 esemplari; quadricromia.

La vignetta è composta da una cornice lineare, quadrata, dentro la quale campeggia la sigla distintiva dei conti correnti postali, formata dalla parola « POSTALI » con inclinazione verso destra, in caratteri fantasia chiaroscurati, con la « P » dominante e attraversata dalle parole « CONTI CORRENTI » su due righe, in caratteri bianchi. Fuori della cornice quadrata figurano, in alto, ri-

spettivamente a sinistra e a destra, gli annuali « 1918 » e « 1968 »; nell'ampia fascia di base, la dicitura « POSTE ITALIANE », seguita dall'indicazione del valore, « L. 50 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1969
Registro n. 08 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 164

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Determinazione delle caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Gioacchino Rossini nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 840, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Gioacchino Rossini nel centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25,5 × 30; formato stampa: mm. 21,5 × 26; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; colore: rosa; quartino: 100 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, mostra un particolare del ritratto fatto al Maestro dal pittore Guglielmo De Sanctis, derivato da una riproduzione del ritratto medesimo pubblicata nel secondo volume dell'opera « GIOACCHINO ROSSINI - VITA DOCUMENTATA - OPERE ED INFLUENZE CON L'ARTE », di Giuseppe Radiciotti. In alto, in caratteri romani, scuri sul fondo carta, la leggenda « GIOACCHINO ROSSINI », con sotto, alle due estremità, le date della nascita e della morte, « 1792 » e « 1868 ». Alla base, con lo stesso tipo di caratteri, la scritta « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1969
Registro n. 08 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 165

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1969.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Liguria ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale, dopo aver previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visti i decreti ministeriali in data 19 gennaio 1968 e 9 novembre 1968, con i quali sono stati designati gli istituti di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge 22 luglio 1966, n. 614;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Liguria è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 614, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite dalle proprie disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

(2375)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bologna

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bologna della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bologna con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 15 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 in data 30 marzo 1968.

(2510)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale « S. Marco »

Con decreto n. 1012 del 4 marzo 1969 il sig. Ciufo Domenico, domiciliato in Tufo di Minturno (Latina), via Pietragrossa, 8, è autorizzato ad apportare modifiche all'etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Marco » che sgorga in località Pantanelle del comune di Minturno (Latina).

Dette etichette, di forma rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 x cm. 11,50 per i recipienti da due litri, un litro e mezzo litro, e di cm. 14 x cm. 8 per quelli da un quarto di litro, stampate su carta bianca e suddivise in tre riquadri, avranno i bordi, i caratteri delle diciture, il disegno del riquadro centrale (racchiuso in una cornice) in colore bleu anzichè azzurro.

Inoltre, nel riquadro laterale sinistro, figurerà il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato il 15 luglio 1968 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quello riportato sull'etichetta del citato decreto ministeriale n. 713. Nel riquadro laterale destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 15 luglio 1968 dal prof. Mario Talenti dello stesso istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quelli riportati sull'etichetta del citato decreto ministeriale n. 713.

Restano invariate le altre diciture, il colore della denominazione S. Marco (in rosso) ed il disegno riportato sull'etichette autorizzate con il decreto n. 713 del 21 marzo 1960.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Con decreto n. 1013 del 4 marzo 1969 il sig. Domenico Ciufo, domiciliato in Tufo di Minturno (Latina), via Pietragrossa, 8, è autorizzato a mettere in vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Marco », che sgorga in località Pantanelle del comune di Minturno (Latina), nel tipo « addizionato di gas acido carbonico ».

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli adoperati per l'acqua minerale S. Marco naturale, e saranno contrassegnati da etichette di forma rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 x cm. 11,5 per le bottiglie da due, uno e mezzo litro e di cm. 14 x cm. 8 per quelli da un quarto di litro, stampate su carta bianca e suddivise in tre riquadri.

Tali etichette avranno i bordi ed il nome « S. Marco » in colore rosso, tutte le diciture, il disegno e la cornice del riquadro centrale in bleu.

Nel riquadro di sinistra saranno riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 15 luglio 1968 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, nonchè gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro centrale sarà raffigurata l'immagine di San Marco che si disseta ad una sorgente e i ruderi degli scavi dell'antica Minturno. In alto si leggerà « Acqua Minerale » « San Marco », ed in basso « carbonica alcalina digestiva antiurica » « addizionata di gas acido carbonico » « Ottima da tavola » « Tufo di Minturno (Latina) ».

Nel riquadro laterale destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche e alle sostanze disciolte in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 15 luglio 1968 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2393)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni appartenenti all'ex alveo del torrente Orco in comune di Chivasso.

Con decreto 10 dicembre 1968, n. 1298, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni appartenenti all'ex alveo del torrente Orco segnati nel catasto del comune di Chivasso (Torino), al foglio n. XII mappali 44 (mq. 20.700), 54 (mq. 4220), 60 (mq. 34.640) e 61 (mq. 1912) della superficie complessiva di mq. 61.472 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 giugno 1965 in scala 1:1500 dell'ufficio tecnico erariale di Torino; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.773.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2520)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.497.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.112.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di S. Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.369.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di Santa Teresa Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 9 ottobre 1967 al 15 ottobre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.303	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	18.233
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	6.566	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	6.601	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	6.643	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	6.664	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	6.685	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	6.776	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	6.972	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	3.687	zero	714	3.687	5.628	19.034
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% .	2.607	zero	459	2.607	5.663	21.609
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% .	1.311	zero	153	1.311	5.705	24.699
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% .	663	zero	zero	663	5.726	26.244
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% .	15	102	zero	15	5.747	27.789
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	544	zero	zero	5.838	34.484
	35	7. superiore al 43%	zero	1.496	zero	zero	6.034	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1 destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	3.296
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	14.483
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15% . . .	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27% .	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11% .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50% .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18% .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24%	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.628 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	5.663 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	5.705 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	5.726 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	5.747 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.838 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.034 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	14.483 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (o) e di un valore franco frontiera (p) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	21.558
		III Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (l)	2.846	26.425 (l)	zero	26.425 (l)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	9.047	zero	zero	5.330 (i)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.106	zero	zero	4.464 (i)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (i)	16.865
	01 33 74	VII Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (f) di un valore franco frontiera (p) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (i)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56%	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (i)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (i)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (i)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e m · di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie *presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« *destinés à l'alimentation du bétail* (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— *la denominazione del formaggio;*
— *il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;*
— *l'imballatore responsabile;*
— *il nome del paese d'origine del formaggio.*

(11439)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 21 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,95	628,90	628,92	628,79	628,75	628,92	628,74	628,79	628,95	628,90
$ Can.	583,15	583,35	583,75	583 —	583,10	583,15	583 —	583 —	583,15	583 —
Fr. Sv.	146,44	146,40	146,42	146,37	146,35	146,44	146,35	146,37	146,44	146,40
Kr. D.	83,83	83,80	83,85	83,81	83,75	83,82	83,76	83,81	83,83	83,80
Kr N.	88,05	88,05	88,05	88,03	88,05	88,05	88,035	88,03	88,05	88 —
Kr Sv.	121,78	121,75	121,70	121,74	121,60	121,76	171,74	121,74	121,78	121,70
Fol.	173,38	173,30	173,40	173,23	173,20	173,35	173,27	173,23	173,38	173,30
Fr B.	12,51	12,515	12,52	12,5040	12,50	12,51	12,5020	12,5040	12,51	12,51
Franco francese	126,83	126,80	126,85	126,785	126,80	126,83	126,79	126,785	126,83	126,80
Lst.	1503,90	1503,75	1504,10	1503,80	1503,25	1503,90	1503,30	1503,80	1503,90	1503,50
Dm. occ.	156,48	156,50	156,41	156,43	156,45	156,45	156,43	156,43	156,48	156,50
Scell. Austr.	24,32	24,30	24,3150	24,3025	24,30	24,32	24,3075	24,3025	24,32	24,31
Escudo Port.	22,10	22,05	22,08	22,10	22 —	22,10	22,10	22,10	22,10	22,09
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,01	9 —	9,01	9,015	9,01	9,01	9,01

Media dei titoli del 21 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Ricostruzione)	96,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95.35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99.325
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,765
1 Dollaro canadese	583 —
1 Franco svizzero	146,36
1 Corona danese	83,785
1 Corona norvegese	88,032
1 Corona svedese	121,74
1 Fiorino olandese	173,25
1 Franco belga	12,503
1 Franco francese	126,787
1 Lira sterlina	1503,55
1 Marco germanico	156,43
1 Scellino austriaco	24,305
1 Escudo Port.	22,10
1 Peseta Sp.	9,012

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Trento del 23 settembre 1929, n. 7991 Gab., con cui alla signora Cumer Pia, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cumerlotti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma originaria di Cumer presentata in data 31 dicembre 1968 dalla signora Pia Cumerlotti in atto residente a Rovereto (Trento);

Ritenuta la opportunità di accogliere la domanda della signora Cumerlotti;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Trento del 23 settembre 1929, n. 7991 Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Cumerlotti Pia, nata a Rovereto (Trento) il 31 maggio 1904, viene ripristinato nella forma originaria di Cumer.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Rovereto, sarà notificato all'interessata, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni ministeriali anzidette.

Trento, addì 11 marzo 1969

Il Commissario del Governo: SCHIAVO

(2446)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a cinque posti di operaio permanente con la qualifica di giardiniere (categoria III) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le disposizioni di legge che dispongono le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1962, registro n. 4, foglio n. 135, con il quale è stata determinata la pianta organica degli operai dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Esaminate le esigenze dell'amministrazione universitaria, della scuola normale di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale è stata modificata la pianta organica degli operai dell'amministrazione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di operaio permanente qualifica: giardiniere (categoria III) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo e non di ruolo dello Stato;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune di iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) l'idoneità fisica all'impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia al causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la

categoria di pensione nonchè la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 400;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli invalidi civili debbono presentare un certificato rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

r) gli invalidi del lavoro debbono presentare un attestato rilasciato dall'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

s) le vedove di guerra debbono presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra;

t) gli orfani e vedove dei caduti del lavoro debbono presentare una dichiarazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, esclusi i salariati di ruolo dell'Amministrazione universitaria, dovranno presentare e far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di residenza dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 400.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre amministrazioni dello Stato

ed enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Art. 9.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai salariati di ruolo dell'amministrazione universitaria che risultino vincitori del concorso per il passaggio a categorie superiori ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, verrà attribuito il trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento alla data del collocamento nella nuova categoria.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1969
Registro n. 12, *foglio n.* 356

(2314)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria di concetto.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria di concetto, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunto ai sensi del punto 18 della delibera consiliare 9 luglio 1964 approvata con D.E. 29 luglio 1964;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 - Roma, via Vivaldi n. 12, redatte in carta da bollo da lire 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

Ai fini della valutazione dei titoli, e a corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risultino i voti riportati nell'esame di diploma;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda né dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.
Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attività dell'E.N.P.D.E.D.P.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) dei voti riportati nell'esame di diploma;

b) la qualità del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.
Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole, il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il presidente: Ciocchetti

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via Antonio Vivaldi n. 12. — 00199 Roma

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . il (2) . . . . . residente in (3) . . . . . . via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a n. 5 posti di « segretario di 3ª classe », qualifica iniziale del ruolo amministrativo - categoria di concetto, indetto il 14 febbraio 1969.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del seguente diploma . . . . conseguito il . . . . presso l'istituto . . . . di . . . . . .;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . al . . . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Ai fini della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risultano i voti riportati nell'esame di diploma;
2) . . . . . . (8);
3) . . . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . e si impegna di far conoscere ogni eventuale successiva variazione.

Data . . . . . Firma (10) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subìte o eventuali precedenti penali indicandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo;

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità di appartenenza.

(2385)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, sono attualmente disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di conrtollo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà dle servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione n applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 -

Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova orale facoltativa;

11) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte ed una prova orale, nonchè di una eventuale prova orale facoltativa.

A) *Prove scritte*:

1) tema sull'evoluzione della scienza, con particolare riguardo a figure e caratteristiche che ne hanno determinato il divenire storico, scientifico e sociale;

2) tema sui compiti della documentazione e della informazione negli istituti di ricerca;

3) versione in lingua inglese di un brano di argomento tecnico o scientifico;

4) versione in lingua francese di un brano di argomento tecnico o scientifico.

B) *Prova orale*:

le materie delle prove scritte;

ordinamento, compiti e funzioni dell'Istituto superiore di sanità;

relazioni culturali negli Istituti di ricerca;

lettura di un brano e breve conversazione nelle due lingue obbligatorie.

C) *Prova orale facoltativa*:

lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: tedesco o spagnolo.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi ai concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa, qualora nella predetta prova il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'am-

ministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dal la legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati, con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, al durata e la natura del servizio prestato, non chè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lett. *D*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero

copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad addetto di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1969
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 207

(2384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica del decreto ministeriale 27 marzo 1968, con disponibilità di ventiquattro posti nelle prime tre qualifiche del ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in particolare l'art. 77;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1968, registro n. 7, foglio n. 246, con cui è stato bandito il concorso riservato per il conferimento di venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Considerato che un solo candidato ha presentato domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuta l'opportunità, ai fini dell'applicazione dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, di dichiarare disponibili i restanti ventiquattro posti non conferibili mediante il concorso sopracitato;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 27 marzo 1968 citato nelle premesse il numero dei posti del concorso è ridotto da venticinque ad uno. I restanti ventiquattro posti sono dichiarati disponibili ai fini dell'applicazione dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1969
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 122

(2054)

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente della Corte dei conti 3 marzo 1969, concernente il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, all'art. 2, in luogo di: «. . . Segretario generale della Presidenza della Repubblica . . .» leggasi: «. . . Segretariato generale della Presidenza della Repubblica . . .».

(2558)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6712 del 1° agosto 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Aragona, Menfi e S. Biagio Platani;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di ufficiale sanitario di cui in premessa, formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Caramazza Diego . . . . . punti 175,566 su 240
2. Fodale Antonino . . . . . . » 165,051 » 240
3. Piazza Bernardo . . . . » 150,022 » 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 27 febbraio 1969

Il medico provinciale: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1527 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Aragona, Menfi e S. Biagio Platani;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento, per un biennio, del comune accanto ad ognuno indicato:

1) Caramazza Diego, nato il 2 ottobre 1938: Aragona;
2) Fodale Antonino, nato il 19 settembre 1931: Menfi;
3) Piazza Bernardo, nato l'11 settembre 1927: S. Biagio Platani.

E' fatto obbligo ai suddetti di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

L'ufficiale sanitario, che senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine fissato, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 27 febbraio 1969

Il medico provinciale: ASARO

(2106)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 315 in data 30 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1965, i cui termini di scadenza sono stati successivamente riaperti fino al 10 febbraio 1968 con decreto n. 2678 del 17 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 917 in data 8 aprile 1968, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Ferrario Remo . . . . punti 68,110
2. Curti Paride . . . . » 66,465
3. Martinoli Fiorenzo . . . . » 63,040
4. Pinaroli Oscar . . . . » 61,295
5. Grecchi Giovanni . . . . » 58,255
6. Vitalone Saverio . . . . » 57,480
7. Ferraresi Giovanni . . . . » 57,265
8. Ambrosetti Camillo . . . . » 57,255
9. Baratta Cesare . . . . » 56,478
10. Stringi Giuseppe . . . . » 55,355
11. Dardano Candido . . . . » 54,705
12. Perino Lorenzo . . . . » 52,830
13. Deplano Luciano . . . . » 52,645
14. Crespi Gianmaria . . . . » 49,105
15. Paganini Giovanni . . . . » 48,580
16. Uberti Francesco . . . . » 48,580
17. Trovato Arturo . . . . » 48,110
18. Cosentino Giovanni . . . . » 45,315

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 18 febbraio 1969

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 2419 in data 17 settembre 1968, concernente lo stralcio della condotta medica di Assago Lodigiano dal bando di concorso;

Viste le domande dei candidati e le indicazioni in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Ferrario Remo: Ossona;
2) Curti Paride: Mediglia-Colturano;
3) Martinoli Fiorenzo: San Donato Milanese;
4) Pinaroli Oscar: Cassinetta di Lugagnano;

5) Grecchi Giovanni: Caselle Landi;
6) Vitalone Saverio: Cuggiono;
7) Ferraresi Giovanni: Zelo Surrigone;
8) Ambrosetti Camillo: Busto Garolfo;
9) Baratta Cesare: Arese;
10) Stringi Giuseppe: Vernate;
11) Dardano Candido: Barlassina;
12) Deplano Luciano: Carugate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 18 febbraio 1969

Il medico provinciale: TECCE

(2108)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Saronno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3483, in data 17 luglio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posto di ufficiale sanitario del comune di Saronno;

Visto il successivo decreto n. 937, in data 11 febbraio 1969, con il quale sono stati ammessi al concorso due candidati;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, costituita con decreto n. 6784, in data 19 novembre 1968;

Rilevato dai verbali stessi che l'unico concorrente presentatosi agli esami, dott. Giovanni Lazzaretti, ha ottenuto il punteggio sufficiente ad ottenere l'idoneità e cioè punti 246,12;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giovanni Lazzaretti è nominato ufficiale sanitario titolare del comune di Saronno.

Il sindaco del comune di Saronno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Varese e del comune interessato.

Varese, addì 8 marzo 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(2427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4024 in data 16 luglio 1968, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica consorziale di Crissolo;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Giovanni Migliorini;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giovanni Migliorini, nato a Bologna il 15 ottobre 1932, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Crissolo (Ostana).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Crissolo, capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 26 febbraio 1969

Il medico provinciale: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4024 in data 16 luglio 1968, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica consorziale di Novello;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Francesco Musso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Francesco Musso, nato a Saluzzo il 17 luglio 1939, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Novello (Barolo-Monchiero).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Novello, capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 26 febbraio 1969

Il medico provinciale: DE LELLIS

(2174)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 233 in data 8 gennaio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1966;

Visto il decreto pari numero e data con il quale il dottor Massimo Gennaro, è stato assegnato alla condotta medica del comune di Castelletto Cervo;

Preso atto della nota n. 299 del 21 febbraio 1969, con la quale il sindaco di Castelletto Cervo comunica che il dott. Massimo Gennaro non ha assunto servizio nei termini assegnatagli dall'amministrazione con deliberazione n. 38 del 17 gennaio 1967 e che, pertanto, è da considerare rinunciatario;

Ritenuto, per quanto precede, di dover provvedere all'assegnazione della condotta di che trattasi a altro candidato risultato idoneo;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Errico Ferruccio, nato a Matino il 7 giugno 1924, è assegnato alla condotta medica di Castelletto Cervo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, all'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 27 febbraio 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(2353)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1968, n. 1.8.3/140, con cui venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto in data 28 ottobre 1968, n. 1.8.3/3266, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso trentasei concorrenti;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/3266 in data 6 settembre 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Marcaccini Mario	punti	74,74
2. Negri Aldo	»	72,46
3. Parolini Sergio	»	67,70
4. Sgarbi Pier Carlo	»	62,82
5. Bertini Nicola	»	60,39
6. Vezzani Emore	»	54 —
7. Madella Amadei Daniele	punti	53 —
8. Favero Gabriele	»	52,50
9. Bolognesi Paolo	»	52 —
10. Guerra Domenico	»	51,50
11. Bursi Giuliano	»	51 —
12. Milandri Gilberto	»	50 —
13. Cuicchi Cesare	»	49,50
14. Bruciati Mietti Bruno	»	49 —
15. Venerus Renato	»	48,50
16. Pauri Alberto	»	48 —
17. Marraghini Mauro	»	47,50
18. Dell'Aquila Alfredo	»	47 —
19. Dalla Pozza Giuseppe	»	46,50
20. Costi Vincenzo	»	45,50
21. Agostini Dino	»	44 —
22. Canneto Ameris Amedeo	»	42,50
23. Pigiani Omero	»	42 —

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 26 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Ritenuto che i candidati idonei debbano essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che hanno indicato per prima nell'ordine di preferenza, salvo che per tale sede sia già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascun candidato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Marcaccini Mario: Forlì, 1ª condotta comunale;
2) Negri Aldo: Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 26 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2105)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.